

2 TRIBUNALE DI MODENA - EST. DOTT. BOLONDI - 20.03.2024 -
SEPARAZIONE GIUDIZIALE - AFFIDO DEI FIGLI MINORI -
INADEGUATEZZA DI ENTRAMBI I GENITORI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI AI SERVIZI SOCIALI -



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA CIVILE

in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

dott. Riccardo Di Pasquale

Presidente

dott.ssa Eleonora Ramacciotti

Componente

dott. Eugenio Bolondi

Relatore ed Estensore

pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 3648 del Ruolo Generale degli affari
contenziosi per l'anno 2019

promossa da

(C.F.

rappresentato e difeso dall'Avvocato ALESSANDRA MAGNANI

ATTORE

contro

(C.F.

), rappresentata e difesa dagli

Avvocati ANNALISA BOVA e FABRIZIO FIORINI

CONVENUTA

con l'intervento di

(C.F.

) e

(C.F.

), in persona del loro Curatore

speciale nominato dal Tribunale

(C.F.

) che le rappresenta e le difende

INTERVENUTE

e con l'intervento altresì del **PUBBLICO MINISTERO IN SEDE**



OGGETTO: separazione giudiziale

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza del 12.3.2024 e quindi l'attore come in ricorso introduttivo con rinuncia alla domanda di addebito; la convenuta come in comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.7.2019; il Curatore speciale delle minori come in foglio depositato telematicamente il 28.2.2023; tutti i Difensori hanno rinunciato ai termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a Modena il 5.8.2012. Dalla loro unione era in precedenza nata _____ e, successivamente al matrimonio, è nata _____.

I coniugi si sono poi separati di fatto nel mese di settembre dell'anno _____, quando lo _____ si è trasferito dai propri genitori assieme alla figlia maggiore _____ mentre la convenuta è andata ad abitare in territorio lombardo con la minore _____.

2. Con ricorso del _____, il marito ha domandato la separazione con addebito alla moglie, oltre a statuizioni accessorie inerenti i rapporti personali ed economici tra coniugi, nonché tra genitori e figli.

3. La convenuta non si è inizialmente costituita, ma è comparsa assieme a Difensore all'udienza presidenziale del _____, all'esito della quale il Presidente, considerata la situazione estremamente conflittuale della coppia, le plurime denunce sporte reciprocamente, e il fatto che la figlia maggiore risultava vivere assieme al padre a _____ mentre la minore abitava con la madre ad _____, e nessuna delle due frequentava l'altro genitore né la sorella, ha disposto con urgenza l'intervento del Servizio sociale per la regolamentazione in via provvisoria degli incontri di ciascun genitore con la figlia collocata presso l'altro.



4. La moglie si è quindi costituita in giudizio con comparsa del , concordando con la separazione, da addebitarsi però al marito, e chiedendo una differente regolamentazione delle questioni accessorie.

5. L'udienza presidenziale è proseguita nelle date del 15.10.2019, 17.12.2019, 28.1.2020, all'esito della quale, il Presidente delegato, acquisite nel frattempo relazioni dai Servizi sociali di e , con ordinanza del 5.2.2020, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rinnovato l'incarico ai Servizi coinvolti di proseguire nell'organizzazione di incontri di ciascun genitore con la figlia che vive con l'altro, inviando relazione di aggiornamento al G.I.

6. Intervenuta la nota pandemia, l'udienza successiva si è tenuta il 28.10.2020, all'esito della quale, con ordinanza in pari data, il G.I. ha disposto CTU genitoriale, nominando il dott.

7. Con provvedimento inaudita altera parte del 3.11.2020, confermato il 10.12.2020 dopo l'instaurazione del contraddittorio delle parti, il G.I. ha quindi disposto il collocamento della figlia minore presso il padre, stabilendo facoltà della madre di incontrare la minore in forma protetta o con il monitoraggio del CTU già nominato, fatte salve le diverse disposizioni eventualmente stabilite nel corso delle operazioni peritali; con vigilanza del Servizio Sociale di territorialmente competente.

In data 1.11.2020, a seguito di intervento dei Carabinieri, è infatti emerso che la bambina era stata lasciata da circa due mesi a una anziana donna , essendosi la madre recata a per un non specificato impiego lavorativo.

8. In data 18.12.2020, è pervenuta istanza del CTU con cui lo stesso ha dato atto di plurime condotte inadeguate del padre, ostative sia a un regolare svolgimento delle operazioni peritali, sia a consentire frequentazioni della madre con le figlie per il tramite del Servizio sociale.

Con provvedimento del 22.12.2020, il G.I., raccogliendo il suggerimento del CTU, a fronte delle gravi carenze emerse in entrambe le figure genitoriali, ha affidato entrambe le bambine al Servizio sociale e ammonito il padre a ottemperare alle indicazioni del CTU e del Servizio Sociale.



9. Il ricorrente, con ricorso immediatamente successivo (4.1.2021), ha chiesto la revoca del CTU denunciandone:

- intento estorsivo, estrinsecatosi in minaccia di togliergli per sempre le bambine in difetto di pagamento della parcella e di ulteriore indebita somma di euro 10.000,00;
- abuso della propria posizione per ottenere favori di natura sessuale;
- ostilità preconcepita manifestatasi con opinioni razziste e xenofobe.

Quale pretesa prova a sostegno delle gravi accuse rivolte al CTU, il ricorrente – che ha precisato di aver sporto querela per i medesimi fatti – ha offerto video di asserita conversazione whatsapp intercorsa con il dott.

di oltre due ore, contenuto in supporto digitale depositato in atti.

Instaurato il contraddittorio delle parti, il G.I., con provvedimento del 5.2.2021, ha respinto l'istanza sulla base dei seguenti plurimi e condivisibili elementi e considerazioni:

- perizia di parte convenuta in cui il perito, dopo aver visionato il telefono del CTU, dichiara *"la chat da me visionata sullo smartphone del Dott.*

tra quest'ultimo ed il Sig. sono coincidenti con quanto da lui estrapolato e salvato.

Non risultano altresì parti cancellate o rimosse (che invece compaiono nel video quando il CTU, per eliminare ogni traccia, avrebbe cancellato i messaggi); parti che la stessa App per come è ingegnerizzata avrebbe messo in evidenza nel testo con la dicitura "Hai eliminato questo messaggio". Sempre per lo stesso motivo la dicitura "Questo messaggio è stato cancellato" sarebbe comparsa sulla chat del ricevente.

Risulta quindi essere totalmente diverso il contenuto del telefono del Dott.

e quanto visionato nel video di nome " !" ad opera del Sig. Quanto da me dichiarato verrebbe confermato da un'acquisizione forense certificata di Whatsapp Web".

- le modalità con cui il video è stato montato e girato e l'esordio del filmato, in cui il ricorrente si rivolge al Tribunale, ai Carabinieri, alla stampa, quando ancora sul suo dispositivo era apparso un solo messaggio, fanno ritenere che lo stesso già



sapesse quanto sarebbe emerso dalla conversazione successiva; anche nei passaggi successivi, nonostante l'assoluta gravità delle affermazioni che il perito avrebbe fatto nei suoi confronti, il tono della parte ed i commenti non sembrano caratterizzati da incredulità e indignazione quanto da un tono di sfida, tanto che il video si conclude con un appello volto a evidenziare il rapporto positivo del ricorrente con le minori e la necessità di disporre l'affidamento in suo favore;

- il racconto, per le modalità e le circostanze della asserita condotta estorsiva, facilmente documentabili, specie nell'ambito di procedimento giudiziario, risulta poco verosimile [e, anzi, invero grossolano n.d.r.];

- il ricorrente sostiene che la conversazione su whatsapp "incriminata" sarebbe avvenuta domenica [] e risulta che il giorno successivo lo stesso ricorrente, senza fare alcun cenno al gravissimo colloquio del giorno precedente, con tono molto gentile si preoccupa di informare il CTU che ha una parentela con il dott. [] a cui chiedere informazioni sulla sua famiglia;

- la già ricordata tempistica con cui è stata sporta la denuncia, immediatamente successiva all'osservazione preliminare del CTU, raccolta dal Tribunale, di affidare le minori al Servizio Sociale;

- la presenza di plurimi gravi errori ortografici nei messaggi attribuibili al CTU, oltre tutto identici a quelli contenuti nelle risposte del ricorrente.

11. L'istanza è stata in seguito reiterata per ben due volte dallo [] senza apportare elementi di novità alle infondate accuse rivolte al dott. [], e naturalmente sempre respinta.

12. Nell'ampia CTU, depositata il 20.5.2021, tra le varie cose, alle pagine 80 e seguenti sono contenuti i seguenti passi che sintetizzano in modo perfetto le personalità di entrambi i genitori: *"la personalità della madre signora [] sia di tipo passivo, come la stessa abbia poche risorse per in qualche modo poter costruire una relazione con le proprie figlie, non sappia difendersi ma non sappia neppure rendersi conto della delicatezza e dell'importanza di eventi che riguardano la sua stessa genitorialità, non preoccupandosi di avvisare, neppure il suo legale, in caso di mancata presenza al colloquio peritale.*



Da parte del signor [redacted] vi è viceversa l'ostinata e costante intenzione di essere il regista dei lavori peritali, che si devono svolgere sotto sua dettatura e alle indicazioni che lo stesso da' e fornisce. Ogni procedere diverso diventa oggetto di critica, di svalutazione e comunque non viene accettato né seguito."

Il CTU evidenzia inoltre: *"Per le minori [redacted] e [redacted] rimangono pertanto critiche entrambe le figure genitoriali, il che giustifica il provvedimento attuale di affido ...*

Per ragioni legate alla sua struttura di personalità, oltre che per una mancata affidabilità sulla sua situazione lavorativa, ma anche soprattutto in considerazione delle criticità educative rilevate, la signora [redacted] non ha dimostrato idoneità a una collocazione delle minori presso di lei. La Signora può però trarre vantaggio da un supporto alla genitorialità.

Purtroppo anche la figura paterna, signor [redacted] con la sua ostinata opposizione e diffidenza ad percorso valutativo, culminata in atteggiamenti e comportamenti decisamente preoccupanti, intimidatori, minacciosi ed anche calunniosi, lascia pessimisti sulla possibilità di poter continuare con lo stesso genitore un costruttivo rapporto di sostegno alla genitorialità. ...

Per quanto concerne la relazione tra i genitori, in apparenza estremamente conflittuale ed irriducibile, vanno comunque segnalate molte ambiguità che sono emerse nel corso delle valutazioni peritali, e che pur maturate in un clima difficile, appaiono estremamente significative.

Ad esempio nel video prodotto dal signor [redacted] nella parte finale risulta un testo, in lingua rumena, in un passaggio nel quale il signor [redacted] cerca di rassicurare la signora [redacted] che opportunamente tradotto recita: Ascoltami voglio dirti una cosa legata al CTU, ascoltami bene, ascoltami perché comunque lo rimuovo dal gioco"

13. Nella medesima data del 20.5.2021, è stata inoltre acquisita relazione del Servizio sociale di [redacted] (datata [redacted]) in cui, tra le varie cose, si apprende:



- di condotte inadeguate, anche intimidatorie, a più riprese tenute dal padre nei confronti degli operatori dell'Ente, nonché nocive per le figlie, continuamente esposte alle tematiche di causa, per di più grossolanamente distorte;
- che la madre, a oggi poco integrata e priva di rete di supporto, oltre che di collocazione abitativa stabile, non appare in grado di offrire alle figlie contesto di vita idoneo alle loro esigenze;
- di contegno fortemente oppositivo di _____ agli incontri protetti con la madre, cui invece _____ partecipa volentieri.

14. In data 8.6.2021, con relazione integrativa, il Servizio sociale ha segnalato che la madre si è presentata davanti alla scuola elementare frequentata da :

_____ poiché desiderava incontrarla e il padre ha ripreso la scena con il proprio telefono cellulare aggiungendo ulteriore e inutile pathos all'evento.

15. Con ordinanza del 7.7.2021, il G.I. ha:

- confermato l'affidamento al Servizio sociale delle figlie minori, con loro collocamento presso il padre;
- incaricato il Servizio sociale di dare corso al progetto proposto nella relazione del 29.4.2021, consistente in: a) valutazione dello stato psicologico di entrambi i genitori, con l'approfondimento del profilo di personalità; b) valutazione dello stato psicofisico delle minori, con l'approfondimento degli aspetti psicologici ed emotivi; c) attivazione di un progetto educativo domiciliare a favore delle bambine, che miri ad approfondire la loro conoscenza, comprendere i loro bisogni e le loro inclinazioni personali; conoscenza e verifica di eventuali elementi di protezione rappresentati dalle figure familiari (nonni paterni, compagna del padre) presenti nel nucleo.

16. Con relazione del 7.2.2022 (pervenuta il 9.2.2022), il Servizio sociale ha riferito:

- della persistenza di plurimi comportamenti inadeguati e minacciosi dello _____ esplicitatisi anche attraverso ripetute e fluviali missive al Servizio sociale, che hanno impedito lo svolgersi del progetto predisposto per il nucleo;



- di condotte inadeguate del padre anche nei riguardi delle figlie cui egli ha sempre falsamente presentato le varie attività dell'Ente come in sostanza miranti a strapparle da lui;
- che [redacted] ha continuato a tenere atteggiamento del tutto oppositivo a ogni attività propostale, mentre [redacted] non ha in concreto problemi a incontrare la madre, nonostante il padre abbia fatto di tutto per impedirlo;
- che le minori non hanno problemi scolastici.

17. Con ordinanza in data 11.4.2022, il G.I. ha:

- incaricato il Servizio sociale affidatario: a) di iscrivere [redacted] e [redacted] a [redacted] semiresidenziale per tre pomeriggi a settimana; b) di continuare a organizzare incontri tra le figlie minori e la madre con cadenza settimanale all'interno del [redacted] in uno dei giorni di frequenza delle minori; c) di far intraprendere percorso psicoterapico a [redacted], teso anche a indagare le sue reali ragioni del rifiuto di avere rapporti con la madre e a favorire la loro ripresa;
- nominato, ex art. 78 c.p.c., Curatore speciale delle figlie minori della coppia l'Avvocato [redacted] del Foro di Modena;
- condannato [redacted] ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., al pagamento di una sanzione amministrativa di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende, e ammonito lo stesso di cessare immediatamente le condotte, anche minacciose, tenute nei confronti degli operatori del Servizio sociale, ostative alla ripresa dei rapporti tra le madre e le figlie (in particolar modo la maggiore);
- respinto le richieste di prova formulate dalle parti.

18. Con relazione del 22.2.2023, il Servizio sociale ha:

- segnalato un parziale cambio di atteggiamento del padre, il quale, pur continuando a manifestare scarsa fiducia nei confronti degli operatori, ha quanto meno cessato le condotte minacciose e ostili;
- dato atto che [redacted] ha frequentato il [redacted] per due pomeriggi a settimana, partecipando alle relative attività con atteggiamento disponibile, socievole e cordiale, oltre che di supporto nei confronti di ragazzi più in difficoltà, accettando le iniziative proposte dagli operatori, con cui ha instaurato



buona relazione; il dato si scontra con il riferito della minore, che ha dichiarato di essere costretta a tale frequentazione, augurandosi che cessi quanto prima;

- evidenziato che gli incontri protetti con _____ sono svolti con cadenza quindicinale fino al 2.11.2022, data del ricovero della madre in nosocomio bolognese per grave scompenso psicotico; successivamente la stessa, trasferitasi presso una sorella a _____ (provincia di _____), è apparsa rallentata e con eloquio limitato, sebbene abbia continuato a mostrarsi interessata alle figlie.

19. All'esito dell'udienza del 28.2.2023, raccogliendo i suggerimenti del Servizio sociale, lo stesso è stato autorizzato, previo adeguato consulto del Curatore speciale delle minori a: a) interrompere la frequentazione del _____, da parte di _____, verificato che la volontà in tal senso espressa dalla ragazzina sia genuina e non frutto di condizionamento paterno; b) mantenere un monitoraggio psicologico sulla minore attivando gli interventi più adeguati al fine di comunicarle e farle comprendere le fragilità materne; c) continuare a organizzare incontri in forma protetta tra le figlie e la madre, previa richiesta di quest'ultima, secondo le cadenze e nei contesti ritenuti più adeguati; d) organizzare altresì videochiamate con frequenza almeno settimanale con la madre, almeno per _____, in aggiunta agli incontri in forma protetta.

20. In data 26.9.2023 è pervenuto provvedimento del _____ (del 29.8.2023) che, a fronte della pendenza del presente contenzioso avanti al T _____ ha dichiarato non luogo a ulteriormente provvedere sul ricorso ex art. 333 in precedenza proposto dal P.M. minorile.

21. Il 19.1.2024, la Procura in sede ha depositato:

- richiesta di archiviazione del 14.11.2023 nei confronti della denuncia querela sporta dallo _____ nei confronti del dott. _____ in cui il P.M., oltre a fare integralmente propri i (condivisibili) rilievi già espressi dal G.I. in questo procedimento (cfr. punto 9 della narrativa), precisa, da un lato, come l'asserita conversazione di cui trattasi non sia stata rinvenuta nei supporti oggetto di sequestro, dato che oltre tutto lo _____ proprio nelle more, "*avrebbe cambiato cellulare, patendo problemi di sincronizzazione*" e, dall'altro, che "*non si evince alcun elemento che possa far ritenere che il dott. _____ abbia*



volutamente dichiarato il falso o riferito circostanze non veritiere all'A.G. procedente";

- certificato penale del tecnico _____ del cui operato si è avvalso lo _____ per sostenere le proprie infondate accuse nei confronti del dott.

– da cui si apprende di sentenza irrevocabile a suo carico contenente condanna a pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, ed euro 1.000,00 di multa, senza sospensione condizionale della pena, per i delitti di estorsione e accesso abusivo continuato aggravato alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, INPS, e negozi giuridici in concorso con un Maresciallo della _____ di _____

- estratto di querela proposta dallo stesso _____ in data 11.12.2023 contro la moglie per il reato di sottrazione di persona incapace da cui si apprende che egli ha vissuto nell'appartamento dell'odierno ricorrente; *"Tanto al fine di documentare i rapporti, non solo professionali, tra lo _____ ed il _____ (così, eloquentemente, nella nota di accompagnamento della Procura)"*.

22. In data 11.3.2023 è infine pervenuta relazione del Servizio sociale affidatario ove si evidenzia che:

- _____ risulta fermamente ancorata sulle proprie posizioni, vale a dire non ha intenzione di riallacciare rapporti di sorta con la madre né aderire alle attività e ai colloqui che il Servizio le propone;
- la _____, risultata affetta da schizofrenia paranoide (come da relazione clinica del Presidio ospedaliero di _____ allegata), per cui si è reso necessario anche un ricovero nel dicembre scorso; appare scarsamente consapevole della propria condizione, non chiede esplicitamente di riprendere un rapporto con le figlie ma, se sollecitata, ammette che vorrebbe lavorare in tal senso pur rifiutando di comunicare loro il proprio stato di salute;
- la verifica scolastica delle minori non ha fatto emergere nulla di preoccupante.

§

A) La domanda di separazione personale è fondata, ricorrendo i presupposti dell'art. 151, primo comma, c.c.

L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta



processuale delle parti e dal tenore inequivoco dei rispettivi atti difensivi.

B) Va invece respinta la domanda della moglie di addebitare la separazione al marito (art. 151, secondo comma, c.c.).

La ha riferito di essere stata “*continuamente pressata dal coniuge, il quale, geloso, l'accusava di una relazione extraconiugale intervenuta dopo la separazione di fatto* [settembre 2017 n.d.r.]” (così a pagina 2 della memoria integrativa del 7.4.2020), allegazione, oltre che generica, comunque intrinsecamente inidonea a fondare la richiesta di cui si discute, riferendosi a condotta pacificamente intervenuta dopo la rottura dell'unione coniugale, al pari della documentazione prodotta dalla convenuta per comprovare ulteriori condotte violente e maltrattanti del marito, che si collocano nel periodo ricompreso tra il maggio 2018 e il gennaio 2019, dunque sempre successivo alla già avvenuta separazione di fatto (settembre 2017).

Lo a, invece, rinunciato alla corrispondente domanda inizialmente svolta nei confronti della

C) Per quanto concerne, poi, il regime di affidamento delle due figlie minori della coppia, si osserva quanto segue.

La presente controversia – di cui si è ritenuto opportuno dettagliare in narrativa il lungo e travagliato iter – si è caratterizzata per una patologia non comune delle relazioni genitoriali che sin da principio, e senza sosta, ha pienamente investito nata il , e nata il (superfluo il loro ascolto da parte del G.I., invero anzi potenzialmente nocivo per le minori, a fronte della lunga e accurata istruttoria nel cui ambito l'incombente è stato svolto tanto dal CTU quanto da operatori del Servizio sociale).

Chi ne ha maggiormente sofferto è stata la maggiore, peraltro in corso di causa entrata nella fase, già di per sé delicata, dell'adolescenza. infatti, al contrario della sorella minore, rifiuta da tempo categoricamente di incontrare la madre.

La cosa si spiega ponendo mente, in primo luogo, alle improvvise modalità con cui i genitori, per quasi due anni (dal settembre 2017 al maggio 2019), hanno gestito di fatto la separazione, ossia dividendosi le figlie, la maggiore con il padre



e la minore con la madre, e in sostanza non frequentando quella lasciata all'altro, né facendo stare insieme le sorelle.

La madre ha imputato l'interruzione dei rapporti con _____ a – verosimili – condotte ostacolanti del padre, cosa che però certo non giustifica la sua lunga inerzia, dato che ella ben avrebbe potuto – e invero dovuto – in qualunque momento attivarsi in via giudiziale, come non ha fatto. Anche nella presente sede, infatti, la _____ risulta convenuta e non già attrice.

In conclusione, se _____ per la sua tenerissima età al tempo, non ha fortunatamente risentito della sconsiderata decisione dei genitori, come detto protrattasi in via di fatto per quasi due anni, tutt'altra cosa è purtroppo accaduta per _____, che l'ha – comprensibilmente – vissuta come un abbandono, a oggi non ancora superato.

I plurimi ausili alla ripresa dei rapporti tra la ragazzina e la madre già sperimentati (CTU, incontri protetti con il Servizio sociale) non hanno purtroppo al momento sortito apprezzabili esiti.

Va rimarcato come il fallimento di queste iniziative sia anche, e non marginalmente, da imputarsi all'atteggiamento di radicale e illegittimo contrasto del padre, riscontrato sia dal CTU (cfr. pagina 31), sia dal Servizio sociale (cfr. la relazione datata 7.2.2022).

Nello specifico, lo _____ il quale, peraltro, nel corso della lite ha cambiato ben quattro Difensori, in sostanza ogni volta che non ha ottenuto un provvedimento desiderato) ha costantemente tenuto nei confronti di ogni soggetto con cui è venuto a contatto, condotte all'evidenza contrarie al dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88, primo comma, c.p.c., quand'anche non minacciose e di possibile rilevanza penale, come rilevato condivisibilmente dal G.I. nell'ordinanza del 5.2.2021 (cfr. punto 9 della narrativa).

Le fragilità e le precarie condizioni di salute della madre, oltre tutto da qualche tempo aggravatesi, come poc'anzi evidenziato, hanno costituito l'ultimo, in ordine temporale, e non trascurabile elemento che spiega l'attuale situazione.

In conclusione, le inadeguatezze di entrambi i genitori con chiarezza emergono, differenti, ma parimenti gravi e persistenti, conducono il Tribunale a confermare



l'affidamento di _____ al Servizio sociale, così accogliendo concorde suggerimento ricevuto tanto dal CTU quanto dal Servizio sociale stesso, nonché corrispondente domanda formulata dal Curatore speciale delle minori nominato.

Il nuovo art. 5 bis della legge in materia di adozione, come noto introdotto dalla recente riforma "Cartabia", che ha disciplinato compiutamente tale regime di affidamento della prole minorenni, trova applicazione alle sole controversie radicate successivamente al 28.2.2023 (poiché norma di diritto sostanziale) dunque non alla presente.

Si tratta, tuttavia, di disposizione che fornisce comunque utili spunti al Collegio per meglio dettagliare, come in dispositivo, l'incarico conferito all'Ente affidatario, anche in merito alla regolamentazione dei rapporti tra le figlie minori e la madre.

D) _____ resteranno collocate con il padre, come allo stato, soluzione loro gradita che non si muta, anche perché, limitatamente ai compiti di cura materiale e accudimento, non sono emerse criticità nello stato di fatto. Non sussistono, insomma, i presupposti per un collocamento eterofamiliare delle sorelle, pur valutato dal Collegio, che rappresenterebbe forte trauma per le minori senza al contempo favorire la ricostituzione del rapporto con la madre.

E) Sul fronte economico, le precarie condizioni di salute della madre e il suo stato di disoccupazione rendono equo onerarla della sola metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie minori, come regolate dal Protocollo del 25.9.2019 in uso presso questo Tribunale.

F) L'esito complessivo del giudizio, qualificabile in termini di reciproca soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra l'attore e la convenuta ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.

Per il principio di causalità, i genitori vengono invece condannati, in solido tra di loro, a rifondere all'Erario le spese del Curatore speciale nominato alle minori, la cui nomina si è resa necessaria per le loro gravi inadeguatezze.

Le stesse sono quantificate, ai sensi del d.m. 55/2014, in euro 4.000,00, oltre accessori di legge, considerando la controversia di valore indeterminabile basso,



dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e liquidando valori ricompresi tra quelli minimi e quelli medi tariffari.

Non si procede alla riduzione del compenso professionale alla metà ai sensi degli articoli 82 e 130 d.P.R. 115/2002 in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ritenuto maggiormente condivisibile (Cass. 11.9.2018, n. 22017).

Le spese di CTU, come separatamente liquidate, sono infine poste a carico dell'attore e della convenuta in ragione della metà ciascuno.

P. Q. M.

Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:

1. pronuncia la separazione personale dei coniugi _____ (nato in _____ il _____) ed _____ (nata in _____ il _____) che hanno contratto matrimonio in data _____ a _____ come risulta dall'atto n. _____ , parte _____ , anno _____ del registro degli atti di matrimonio del Comune di _____
2. respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie nei confronti del marito;
3. affida le figlie minori della coppia _____ nata il _____ , e _____ nata il _____ al Servizio sociale territorialmente competente, cui attribuisce il potere di assumere in autonomia (vale a dire indipendentemente e anche contro l'eventuale diversa volontà dei genitori) le decisioni di maggiore interesse per le minori relative a salute, istruzione, educazione e residenza abituale;
4. in particolare, incarica il Servizio sociale affidatario:
A) salute: di prendere immediato contatto con il Pediatra curante delle minori e di avere da egli contezza, meglio se per iscritto, dell'assenza di problematiche legate allo sviluppo e crescita, nonché circa la regolare ricezione delle vaccinazioni obbligatorie; qualora risulti che un Pediatra non sia stato ancora scelto, il Servizio provvederà subito alla sua nomina, scegliendolo liberamente tra quelli disponibili,



e quindi porterà celermente a visita le minori colmando le eventuali lacune sanitarie (anche vaccinali); in ogni caso, il Servizio terrà poi contatti con il Pediatra secondo le sue indicazioni e comunque almeno due volte all'anno; il Servizio manterrà, infine, un monitoraggio psicologico sulle minori, anche attivando gli interventi più adeguati per comunicare e far loro comprendere le fragilità materne e favorire un percorso di riavvicinamento dalla madre, potendosi avvalere, per tale compito, di psicologo della più vicina AUSL;

B) istruzione: di prendere immediato contatto con le insegnanti di entrambe le minori e di ricevere da loro informazioni, almeno trimestrali, circa il profitto, la condotta ed eventuali problematiche che dovessero emergere, per affrontare le quali il Servizio avrà libertà di adottare, di concerto con le insegnanti, ogni intervento di sostegno ritenuto utile e opportuno; a ogni cambio di scuola (da quella elementare a quella media a quella superiore), il Servizio, dopo aver consultato i genitori e le figlie minori, provvederà a iscrivere le minori presso l'Istituto ritenuto più adeguato alle minori;

C) educazione e residenza: di prevedere per entrambe le minori, qualora ritenuto nel loro interesse, la frequentazione di centro diurno, con la cadenza ritenuta migliore, anche per la ripresa, quando sarà il momento, delle frequentazioni materne, nonché per attuare, tramite apposito educatore, il progetto educativo già suggerito mirante, tra l'altro, ad approfondire la conoscenza di e comprendere i loro bisogni e le loro inclinazioni personali;

D) incontri con la madre: di mantenere stretto contatto con verificando costantemente il suo stato di salute e, non appena ciò lo consentirà, organizzare videochiamate tra le figlie minori e la madre e, di seguito, incontri inizialmente in forma protetta, in giorni, orari e con cadenze adeguate allo sviluppo della situazione, fino a giungere a incontri in forma semi protetta, anche con cadenza settimanale o superiore, in caso di evoluzione positiva;

5. autorizza il Servizio sociale, ai sensi dell'art. 68, ultimo comma, c.p.c. a valersi della Forza Pubblica (Stazione dei Carabinieri di , in caso di mancata collaborazione del padre alle attività per le quali è stato conferito incarico all'Ente, così come, e a maggior ragione, nel caso di condotte ostacolanti le



decisioni assunte dal Servizio affidatario;

6. incarica il Servizio di inviare relazione almeno annuale al Giudice tutelare in sede su tutte le attività svolte e sui loro esiti;

7. incarica il Servizio sociale di segnalare immediatamente sia alla Procura minorile sia a quella presso l'intestato Tribunale Ordinario, eventuali condotte dei genitori o di terzi ritenute pregiudizievoli per le minori;

8. colloca le figlie minori della coppia presso il padre nella sua abitazione di residenza;

9. obbliga la madre a rimborsare al padre il 50% delle spese straordinarie per le minori, come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:

- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) cure non convenzionali; e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo



estivo e gruppo estivo;

- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;

In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.

Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;

10. compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e la convenuta;
11. condanna l'attore e la convenuta, in solido tra di loro, a rifondere all'Erario le spese di lite del Curatore speciale nominato alle minori, liquidate in euro 4.000,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA;
12. pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, a carico dell'attore e della convenuta in ragione della metà ciascuno;
13. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
14. incarica la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza al Servizio sociale affidatario (Comune di ' Ufficio polo sociale 1).

Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 20.3.2024

IL GIUDICE ESTENSORE

dott. Eugenio Bolondi



IL PRESIDENTE
dott. Riccardo Di Pasquale